



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF085  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>RICEZIONE TELEMATICA DEL MOD. 730-4 – NOVITÀ</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	PROVV. AGENZIA ENTRATE 14.4.2017; R.M. 24.4.2017, N. 51/E
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>10/05/2017</b>

### NOVITÀ PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEL MOD. 730-4

L'Agenzia delle Entrate, con il Provv. del 14 aprile 2017 e con la risoluzione 51/E del 24 aprile 2017 ha:

- previsto **l'eliminazione del termine del 31 marzo** per la trasmissione, da parte dei sostituti d'imposta, **dell'indirizzo** presso cui ricevere i risultati contabili dei 730;
- chiarito che l'attestazione della **messa a disposizione del sostituto dei dati necessari per il conguaglio** può essere fornita sino al 31 luglio, se nel frattempo il sostituto stesso ha provveduto all'invio del modello CSO. Dal 31 luglio, inoltre, all'intermediario viene rilasciata una ricevuta di riepilogo che contiene sia i dati già messi a disposizione dei sostituti sia quelli relativi ai modelli 730-4 per i quali l'operazione non è stata possibile.

#### **PREMESSA**

Come noto:

- i centri di assistenza fiscale
- i professionisti abilitati (iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo dei consulenti del lavoro);

devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate il **risultato contabile delle dichiarazioni 730 (modello 730-4)**.

L'Agenzia, entro 10 giorni dalla ricezione, mette a disposizione telematicamente questi dati ai sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici) o a intermediari da questi incaricati.

I **sostituti d'imposta**, per poter effettuare operazioni di conguaglio, **hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati** contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti, anche se hanno prestato assistenza fiscale diretta, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

#### **DATI CONTENUTI NELLA COMUNICAZIONE 730-4**

- l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4
- se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello
- l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica



**Nota:** Il modello deve essere presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (per esempio, intermediario incaricato, dati anagrafici, ecc.).

Il modello approvato con provvedimento del 22 febbraio 2013 può essere compilato utilizzando il software "Comunicazione 730-4 2013" (vers. 1.0.0 del 28/02/2013) reperibile nella sezione "Compilazione e invio".

**TERMINI DI TRASMISSIONE**

Per il 2017, il modello deve essere trasmesso, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel, secondo le istruzioni dell'Agenzia (specifiche tecniche allegate al provvedimento del 16/03/2016) dai soggetti indicati nella tabella seguente.

**SOGGETTI TENUTI ALLA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE 730-4**

- sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello CSO e che non hanno trasmesso il quadro CT della Certificazione Unica 2015, 2016 o 2017
- sostituti d'imposta che intendono variare i dati già trasmessi con il modello di comunicazione o con il quadro CT della Certificazione Unica

Per effetto del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, che ha eliminando la scadenza del 31 marzo già indicata per la trasmissione dell'indirizzo telematico, le comunicazioni inviate oltre detta data producono subito effetti.

La modifica consente di gestire le comunicazioni dei sostituti anche in concomitanza con la messa a disposizione dei risultati contabili contribuendo a garantire una maggiore tempestività nell'effettuazione dei conguagli.

**MOD. 730-4 PER IL QUALE IL SOSTITUTO NON DEVE FARE CONGUAGLIO**

Sempre il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 è intervento per quanto riguarda l'ipotesi del sostituto che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio modificando la procedura come indicato di seguito.



PROCEDURA PRECEDENTE	NUOVA PROCEDURA
Il sostituto d'imposta doveva restituire il modello 730-4, entro il quinto giorno lavorativo successivo, direttamente al Caf o al professionista abilitato indicato nel flusso telematico trasmesso dall'Agenzia.	Il sostituto d'imposta deve darne comunicazione, anche tramite un intermediario appositamente delegato e sempre entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili, mediante i servizi telematici delle Entrate, per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale.

**SEDE DI RICEZIONE DEI MODD. 730-4**

I sostituti devono comunicare all'Agenzia la "sede telematica" dove ricevere i dati e lo possono fare con le modalità indicate nel paragrafo precedente.

Con la RM 51/2017, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che da quest'anno il modello 730-4 è accettato indipendentemente dalla circostanza che il sostituto abbia comunicato la sede telematica.

Da ciò risulta che la comunicazione dell'indirizzo (proprio o di un intermediario) presso il quale ricevere i dati dei modd. 730-4 da parte del sostituto d'imposta nel 2017 può essere effettuata secondo le due seguenti modalità.

Fino al 14.3.2017	Dal 23.3.2017
	
Con il quadro CT della CU 2017	Con il mod. CSO

Per quanto riguarda il termine ultimo entro il quale è possibile presentare il mod. CSO la Risoluzione ha illustrato le due seguenti fattispecie:

COMUNICAZIONE CSO EFFETTUATA PER LA PRIMA VOLTA	COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE
Produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l'assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione dei risultati contabili	Produce effetti in data successiva a quella di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione CSO con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione a meno che il sostituto d'imposta non richieda, con apposita istanza da inoltrare all'indirizzo e-mail <a href="mailto:dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it">dc.gt.assistenzaagliintermediari@agenziaentrate.it</a> , il rinvio presso la nuova sede telematica (o nuovo intermediario) dei risultati contabili già messi a disposizione presso la sede telematica sostituita

Alla luce di quanto soprapresposto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- **l'attestazione** della messa a disposizione del sostituto dei dati necessari per il conguaglio può essere fornita **sino al 31 luglio**, se nel frattempo il sostituto stesso ha provveduto all'invio del modello CSO;
- **dal 31 luglio**, inoltre, all'intermediario viene **rilasciata una ricevuta di riepilogo** che contiene sia i dati già messi a disposizione dei sostituti sia quelli relativi ai modelli 730-4 per i quali l'operazione non è stata possibile.



**Nota:** per i modelli CSO inviati dopo il 31 luglio, l'Agenzia rilascia ai Caf/professionisti le ricevute relative ai modelli 730 per i quali è andata a buon fine l'attività di messa a disposizione dei sostituti dei dati contabili (oltre a una ricevuta di riepilogo mensile).

#### COMUNICAZIONI NON RECAPITATE AL SOSTITUTO

La risoluzione chiarisce, infine, che solo i **risultati contabili che non è stato possibile mettere a disposizione dei sostituti** (per mancanza di indicazione della sede telematica) possono essere **inviati direttamente dal Caf o dal professionista ai sostituti, utilizzando i tradizionali canali di comunicazione** (e-mail, fax eccetera). In tal modo, quindi, si assicura che i risultati contabili dei modelli 730 comunque arrivino al sostituto affinché possa eseguire le operazioni di conguaglio.